

**Procedimento avente ad
oggetto le domande di
contributo presentate ai sensi
dell'art. 10 del D.P.Reg. 15
giugno 2022 n. 12**

Premessa

Il Regolamento in materia di sostegno della previdenza complementare (di seguito **REGOLAMENTO**) è stato emanato con Decreto del Presidente della Regione del 15 giugno 2022, n. 12. Il Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2022.

La presente **PROCEDURA** ha ad oggetto la valutazione della domanda di contributo economico a copertura dei costi per i servizi amministrativi e contabili dei fondi pensione non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito **DOMANDA**).

Articolazione del Procedimento

Il Procedimento prende avvio con la presentazione della **DOMANDA** e/o con la trasmissione dell'elenco dei beneficiari da parte dei Fondi non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito **PENSPLAN**) che hanno stipulato un apposito accordo. La fase successiva prevede l'istruttoria procedimentale da parte di **PENSPLAN**, la quale acquisisce tutti gli elementi utili per la corretta valutazione della **DOMANDA**. Il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del Responsabile del Procedimento.

Avvio del Procedimento

Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono presentare **DOMANDA** a **PENSPLAN** direttamente o tramite gli Istituti di patronato con le seguenti modalità:

- presentazione brevi manu dell'istanza sottoscritta in forma olografa, con allegata copia del documento di identità presso Pensplan Centrum S.p.A., Via della Mostra 11, 39100, Bolzano oppure Pensplan Centrum S.p.A., Via Gazzoletti 47, 38122, Trento;
- invio a mezzo posta ordinaria, raccomandata o corriere dell'istanza sottoscritta in forma olografa, con allegata copia del documento di identità all'indirizzo Pensplan Centrum S.p.A., Via della Mostra 11, 39100, Bolzano oppure Pensplan Centrum S.p.A., Via Gazzoletti 47, 38122, Trento;
- invio a mezzo email semplice dell'istanza sottoscritta in forma olografa, con allegata copia del documento di identità all'indirizzo provvidenze@pensplan.com;
- invio a mezzo email semplice dell'istanza sottoscritta in formato digitale anche non accompagnato da fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore all'indirizzo provvidenze@pensplan.com;
- invio a mezzo PEC dell'istanza sottoscritta in forma olografa con allegata copia del documento di identità all'indirizzo info@pec.pensplan.com;
- invio a mezzo PEC dell'istanza sottoscritta in formato digitale anche non accompagnato da fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore all'indirizzo info@pec.pensplan.com;

PENSPLAN non risponde del mancato pervenimento di domande inviate mezzo posta ordinaria e/o email semplice.

È possibile rivolgersi ad un Pensplan Infopoint per ricevere assistenza nella compilazione della DOMANDA.

I modelli di DOMANDA si possono trovare sul sito di PENSPLAN (www.pensplan.com).

Le modalità di presentazione della DOMANDA da parte dei Fondi non convenzionati con PENSPLAN che hanno stipulato un apposito accordo sono regolate dal predetto accordo.

Termini di presentazione delle domande

La DOMANDA deve essere presentata a PENSPLAN dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento per l'intervento richiesto.

Per il rispetto dei suddetti termini fa fede la data del timbro postale e/o la data di invio dell'e-mail semplice o della PEC e in caso di consegna a mano presso gli uffici di PENSPLAN, fa fede il timbro apposto al ricevimento della DOMANDA.

Istruttoria procedimentale

Verifica della DOMANDA

La verifica della DOMANDA è tesa a determinare il rispetto:

- dei requisiti formali:
 - utilizzo della modulistica vigente¹;
 - indicazione delle generalità del richiedente;
 - indicazione del Fondo di appartenenza;
 - data di sottoscrizione e firma del richiedente;
 - documento di identità in corso di validità (non necessario qualora la domanda venga sottoscritta in formato digitale);

- dei requisiti sostanziali previsti dal REGOLAMENTO:
 - residenza in un comune della Regione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda
 - adesione, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo, ad un fondo pensione non convenzionato con PENSPLAN;
 - regolarità dei versamenti contributivi al fondo pensione a carico del/della richiedente durante l'anno di riferimento del contributo o, in alternativa, il versamento di contributi a carico del/della richiedente stesso/a, durante il medesimo periodo, per un importo complessivo pari almeno a 360€.

¹ La verifica verrà effettuata in base alla data di sottoscrizione del modulo. In caso di presenza di mandato di rappresentanza al Patronato, la verifica verrà effettuata sulla base della data di sottoscrizione del mandato. In caso di assenza di entrambe le suddette date, la verifica verrà effettuata in base alla data di pervenimento della richiesta.

Sono esclusi gli aderenti a fondi preesistenti e piani individuali pensionistici (PIP), nonché gli iscritti ai fondi partner di PENSPLAN, in quanto direttamente beneficiari dei servizi amministrativi e contabili di PENSPLAN. Il contributo spetta una sola volta all'anno anche in presenza dell'adesione a più fondi pensione non convenzionati e non spetta in caso di contemporanea adesione, nel periodo di riferimento del contributo stesso, anche ad un fondo pensione convenzionato.

Nel caso di DOMANDA presentata da Fondi non convenzionati con PENSPLAN che hanno stipulato un apposito accordo essi si impegnano a verificare la sussistenza dei requisiti da parte degli ISCRITTI.

Sospensione

Nel caso di presentazione di DOMANDA priva dei requisiti formali, PENSPLAN provvederà ad informare i soggetti interessati al procedimento tramite apposita "Comunicazione di sospensione", ex art. 2 co. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC al richiedente ovvero al soggetto presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 47 del Codice civile.

I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi dall'invio della suddetta comunicazione e fino alla data di ricevimento dell'integrazione.

La DOMANDA deve essere integrata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della "Comunicazione di sospensione". Se l'integrazione non dovesse avvenire entro il suddetto termine verrà avviata la procedura di rigetto.

Preavviso di rigetto

Nel caso di presentazione di DOMANDA priva dei requisiti sostanziali e in caso di mancata integrazione di DOMANDA priva dei requisiti formali entro i termini, verrà avviato l'iter di rigetto.

PENSPLAN provvederà ad informare i soggetti interessati al procedimento tramite apposita "Comunicazione di preavviso di rigetto", ex art. 10 – bis co. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC al richiedente ovvero al soggetto presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 47 del Codice civile.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della "Comunicazione di preavviso di rigetto", i soggetti interessati hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni verrà motivato nel provvedimento finale di rigetto.

La "Comunicazione di preavviso di rigetto" sospende i termini per la conclusione del procedimento, fino alla data di ricevimento di eventuali osservazioni o, in mancanza di quest'ultime, fino al 10° giorno successivo al ricevimento della Comunicazione di preavviso di rigetto.

Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude con atto del Responsabile dello stesso da adottare entro 90 giorni dalla data di presentazione della DOMANDA, salvo eventuali sospensioni dovute a comunicazioni di sospensione o di preavviso di rigetto.

Accoglimento

Nel caso in cui dall'esito dell'istruttoria procedimentale risulti che la DOMANDA rispetta i requisiti formali e sostanziali, PENSPLAN provvede ad inviare la "Comunicazione di accoglimento" della DOMANDA stessa, a mezzo posta ordinaria al richiedente ovvero al soggetto presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 47 del Codice civile. Nella medesima comunicazione PENSPLAN indica anche l'importo che verrà versato al fondo pensione cui risulta iscritto il beneficiario. Contestualmente PENSPLAN informa il fondo pensione in merito al versamento effettuato.

Rigetto

A conclusione dell'iter di rigetto avviato con "Comunicazione di preavviso di rigetto" e decorso inutilmente il termine per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, PENSPLAN provvede ad inviare la "Comunicazione di rigetto" della DOMANDA a mezzo raccomandata A.R. o PEC al richiedente ovvero al soggetto presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 47 del Codice civile.

Ricorsi

In caso di inerzia di PENSPLAN, in caso di rigetto della DOMANDA e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, è esperibile il ricorso amministrativo presso il TRGA di Bolzano.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento di cui al presente documento è il Settore Provvidenze di PENSPLAN. L'articolazione del Settore e le competenze dello stesso sono riportate sul sito web di PENSPLAN (www.pensplan.com) nella sezione "Società trasparente / Organizzazione / Articolazione degli uffici".

Il responsabile del procedimento è indicato nella sezione "Società trasparente / Personale / Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".